

# **CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANFRONT, RIFREDDO, MARTINIANA PO E GAMBASCA PER LO SVOGLIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO E L'ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA "B.BOERO" DI SANFRONT -.**

## ***ART. 1 - ACCORDO ASSOCIATO***

I Comuni di Sanfront, Rifreddo, Martiniana Po e Gambasca, della Provincia di Cuneo, convengono di stipulare il presente accordo per disciplinare lo svolgimento del servizio per il trasporto e l'assistenza degli alunni della Scuola Media "B. Boero" di Sanfront in modo coordinato ed in forma associata.

## ***ART. 2 - FINALITA'***

Il presente accordo ha la finalità di promuovere la collaborazione tra le Amministrazioni interessate per consentire lo svolgimento del servizio, in modo coordinato ed efficiente, senza gravare eccessivamente sulle risorse dei bilanci comunali e garantendo il miglior servizio a favore degli alunni che frequentano la Scuola Media di Sanfront.

## ***ART. 3 - DURATA***

La Convenzione avrà inizio l'anno scolastico 2000/2001 ed avrà durata illimitata.

Potrà cessare per mutuo consenso dei Comuni previo atto deliberativo consiliare da assumersi da tutti i Comuni entro il perentorio termine determinato da esigenze gestionali e organizzative del 30 giugno di ogni anno scolastico.

Qualora non si verificassero le condizioni per il mutuo consenso varranno le disposizioni sul recesso di cui al successivo articolo.

## ***ART. 4 - RECESSO E RIAMMISSIONE***

Ogni singolo Comune può recedere dall'accordo manifestando tale volontà entro il perentorio termine (determinato da esigenze gestionali e organizzative) del 30 giugno di ogni anno scolastico procedendo come segue :

- adozione di atto deliberativo consiliare ;
- notifica al Presidente ed agli altri Comuni.

Qualora i termini e le condizioni di cui sopra non venissero rispettate il Comune in questione dovrà mantenere la propria adesione per l'anno scolastico di competenza oppure dovrà corrispondere comunque la relativa quota di spesa prevista dall'art. 10 limitatamente alla gestione ordinaria. E' consentita la riammissione a semplice richiesta del Comune interessato compatibilmente con le disposizioni della presente convenzione, con provvedimento di mera presa d'atto da parte degli altri Enti. Il presente accordo potrà avere vigenza anche fra due Enti soltanto.

## ***ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE***

E' costituito un **COMITATO DI COORDINAMENTO** con funzioni meramente propositive e non vincolanti, con sede nel Comune di Sanfront presso la residenza municipale ove ha sede ufficiale la convenzione.

#### ***ART. 6 - COMITATO DI COORDINAMENTO COMPOSIZIONE E COMPETENZE.***

Il Comitato di coordinamento è composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati e la Presidenza è affidata al Sindaco del Comune di Sanfront, Capo Convenzione.

Il Comitato di coordinamento ha potere di iniziativa, indirizzo e controllo in merito :

1. Alle eventuali modifiche da apportare alla presente convenzione ;
2. All'approvazione del programma annuale relativo alle modalità di espletamento del servizio di trasporto e delle prestazioni di assistenza di assistenza scolastica nonché alle variazioni del programma stesso in corso di anno ;
3. Alla determinazione del contributo annuo pro-capite che dovrà essere corrisposto dalle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto ;
4. Alle decisioni riguardanti spese sia ordinarie che straordinarie .

Il Comitato assume determinazioni di competenza con apposito verbale che, avrà valore di atto interno non soggetto al controllo del CO.RE.CO., né a pubblicazione..

I verbali verranno sottoscritti da tutti i membri presenti, mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal responsabile del servizio.

Il Comitato assume le proprie decisioni con voto palese ed a maggioranza dei presenti.

Per la regolarità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre membri. In caso di assenza o impedimento, il Presidente, per lo svolgimento di tutte le funzioni che gli competono, verrà sostituito dai Sindaci degli altri Comuni secondo l'ordine determinato dal numero degli abitanti al 31.12 dell'anno precedente.

#### ***ART. 7 - SPESE STRAORDINARIE***

Gli atti formali riguardanti le spese per il funzionamento del servizio sono assunti dal Comune di Sanfront.

Il Comune di Sanfront anticipa le spese relative al funzionamento del servizio cui farà seguito il rimborso secondo le quote di cui all'art. 12.

#### ***ART. 8 - DECISIONI STRAORDINARIE***

Qualora si renda necessario operare scelte e decisioni straordinarie non previste in programma e tali da richiedere la competenza del Consiglio Comunale ai sensi delle vigenti norme sull'ordinamento degli Enti Locali, verrà riunito il Comitato di coordinamento per l'adozione delle determinazioni conseguenti, che successivamente verranno proposte dal Presidente ai rispettivi Comuni.

#### ***ART. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO***

La gestione del servizio è affidata al Comune di Sanfront, che vi provvede con la propria struttura burocratica e sulla base delle direttive formulate dal Comitato di coordinamento.

Compete al responsabile del servizio individuato secondo l'organizzazione interna del Comune di Sanfront :

- Assumere gli atti di determinazione di impegno e liquidazione delle spese che si rendono necessarie per il regolare svolgimento del servizio ;
- Provvedere al riparto annuale delle spese e alla trasmissione ai Comuni convenzionati ;
- Trasmettere ai Comuni convenzionati copia dei verbali del Comitato, nonché delle determinazioni relative al servizio in convenzione ;
- Compiere gli atti di gestione del personale dei comuni convenzionati adibito al servizio, nei limiti orari e funzionali stabiliti dalla presente convenzione.

#### ***ART. 10 - RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTO SPESE***

Tutte le spese relative allo svolgimento del servizio sia di trasporto che di assistenza, a partire dall'anno scolastico in corso, sono ripartite con atto del Responsabile del servizio entro il primo trimestre dell'esercizio successivo nella seguente misura :

- a) Per una quota pari al 20 % in parti uguali fra i singoli Comuni ;
- b) Per una quota pari a 80 % nelle seguenti percentuali :
  - Il 50 % in rapporto al numero degli alunni trasportati ;
  - Il 50 % in rapporto al numero dei Km percorsi per effettuare il trasporto degli alunni di ogni singolo Comune.

Nel riparto delle spese si dovrà procedere alla compensazione tra il credito vantato da quei Comuni che hanno fornito proprio personale nell'ambito del normale orario di lavoro, e il debito degli stessi verso gli altri Comuni associati in convenzioni.

Per la determinazione del valore economico della prestazione lavorativa fornita dai Comuni per mezzo dei loro dipendenti, si terrà conto della retribuzione lorda oraria, determinata per categoria di coscrizione dei dipendenti, in ragione delle ore effettivamente impiegate per il servizio di trasporto alunni.

#### ***ART. 11 - ANTICIPAZIONI DI CASSA***

Per le necessità di cassa che si verificheranno durante l'anno scolastico i Comuni di Rifreddo, Martiniana Po e Gambasca verseranno al Comune di Sanfront entro il mese di dicembre a titolo di anticipo, salvo conguaglio a chiusura dell'esercizio, una somma pari al 50 % della spesa sostenuta nell'anno scolastico precedente.